

Juris data

Archivio selezionato : Sentenze Amministrative

Documento n. 1 di 1

ANTICHITÀ E BELLE ARTI Imposizione del vincolo e notificazione[Consiglio di stato , Sez. VI, 20 febbraio 1998, n. 188](#)

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sui ricorso in appello proposto dal Ministero dei Beni Culturali e Ambientali, in persona del Ministro in carica, e dalla Soprintendenza per i Beni Ambientali ed Architettonici di Brescia, in persona del Soprintendente pro - tempore rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui Uffici sono domiciliati in Roma, Via dei Portoghesi n. 12;

contro

il Comune di Brescia, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Alberto Romano e Paolo Vaiano, presso lo studio dei quali è elettivamente domiciliato in Roma, Lungotevere marzio n. 3;

per l'annullamento

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, Sezione di Brescia del 10.10.1995 n. 944;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune resistente;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Udita alla pubblica udienza del 10 gennaio 1997 la relazione del Consigliere Franco Zeviani Pallotta e uditi, altresì, l'Avv. dello Stato Di Pace_ e l'Avv. Romano

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

Fatto

Con decreto in data 25.1.1993, il Ministero dei Beni Culturali e Ambientali, sulla base di una relazione tecnica della Soprintendenza, esercitando i poteri di cui all'art. 21 della l. n. 1089/1939, impose un vincolo di inedificabilità assoluta su un'area di circa 20 ettari circostante un'abbazia già sottoposta a vincolo diretto ai sensi dell'art. 1, situata nel territorio del Comune di Brescia.

Di tale provvedimento chiese l'annullamento il Comune di Brescia, con ricorso avanti al TAR della Lombardia.

Il TAR della Lombardia, Sez. di Brescia, con sentenza 10.10.1995 n. 944, ha accolto il ricorso, ritenendo il provvedimento illegittimo per eccesso di potere per sviamento, essendo in realtà il vincolo inteso a salvaguardare interessi di natura paesaggistica e ambientale, nonché per difetto di motivazione e illogicità e per violazione dell'art. 7 della l. n. 241/1990.

Di tale sentenza ha chiesto l'annullamento il Ministero dei Beni Culturali e Ambientali, con il ricorso in appello in epigrafe, sostenendo, con unico - articolato - motivo di censura, che non sussistono i vizi di eccesso di potere rilevati dal TAR, poiché il provvedimento è congruamente motivato in relazione al valore storico e artistico dell'immobile e alla necessità che quest'ultimo possa essere apprezzato in un adeguato contesto ambientale; inoltre, neppure sussiste la violazione dell'art. 7 della l. n. 241/1990, attesa la natura urgente del provvedimento.

Si è costituito in giudizio, depositando - altresì - memoria difensiva, il Comune di Brescia, resistendo all'appello e chiedendone il rigetto.

Diritto

L'appello è infondato.

Con il decreto in data 25.1.1993, annullato dal TAR in accoglimento del ricorso del Comune di Brescia, il Ministero dei Beni Culturali e Ambientali, dichiarando di esercitare il potere di imposizione del vincolo indiretto di cui all'art. 21 della l. n. 1089/1939, ha - in realtà - inteso oggettivamente tutelare, con un vincolo di inedificabilità assoluta, una vasta area di circa 20 ettari in relazione al suo pregio paesaggistico e ambientale, incorrendo in tal modo nel vizio di eccesso di potere per sviamento.

È ben vero che, ai fini dell'imposizione del vincolo indiretto previsto dall'art. 21 della l. n. 1089/1939, possono assumere rilievo anche le caratteristiche di pregio paesaggistico e ambientale dell'area di terreno su cui il vincolo viene imposto; ma ciò solo nel caso in cui tali caratteri naturalistici della zona siano effettivamente ritenuti necessari per la salvaguardia e la migliore fruizione collettiva di un immobile di valore storico, artistico o archeologico sottoposto al vincolo diretto di cui all'art. 1 della legge stessa. Nella specie, peraltro, come risulta dalla relazione tecnico - scientifica allegata al decreto, il vincolo di inedificabilità non risulta essere stato imposto Per le finalità suindicate, ma essenzialmente per salvaguardare l'area, in sé, in ragione dei suoi pregi paesaggistici e ambientali.

L'area in questione, descritta come di particolare valore ambientale, in quanto "costituita da vigneti, da risorgive e da pendii boschivi con uno stagno di rare essenze", è stata sottoposta al regime di tutela in quanto costituisce "nell'insieme, un ambiente naturale di notevole rarità e suggestione", mentre finisce per assumere un rilievo del tutto secondario, nella motivazione del provvedimento, l'esistenza, in prossimità di tale area, dei resti di un'antica abbazia di origine medievale, già vincolata ai sensi dell'art. 1 della l. n. 1089/1939.

Il vizio di eccesso di potere per sviamento nel quale è incorso il provvedimento impugnato appare ancor più evidente in relazione alla particolare vastità dell'area tutelata, di circa 20 ettari e al fatto che la stessa Soprintendenza, in una comunicazione al Comune in data 25.1.1993 (lo stesso giorno dell'emanazione del decreto impugnato) riguardante l'attuazione del piano per l'edilizia economica e popolare già approvato nel 1992 e interessante la zona, aveva espresso l'avviso che nella zona stessa, pur dovendo istituirsi una fascia di rispetto per la tutela del complesso archeologico, poteva mantenersi una striscia di edificabilità nei limiti di 200 metri dalla roggia posta a confine tra i Comuni di Brescia e Gussago.

Dalle considerazioni che precedono, deriva - altresì - la fondatezza del motivo di impugnazione con il quale si denuncia l'eccesso di potere per difetto di motivazione. È, infatti, acquisito in giurisprudenza che l'imposizione del vincolo indiretto, quando si risolve in un divieto assoluto di edificazione su una vasta area di territorio, deve essere rigorosamente motivato sotto il profilo della connessione funzionale con le esigenze di tutela e valorizzazione dell'immobile direttamente vincolato, nonché, trattandosi di provvedimento discrezionale, sotto il profilo della comparazione degli interessi coinvolti e della proporzionalità della misura adottata rispetto agli interessi sacrificati (cfr., tra le numerose decisioni in termini: Cons. di Stato, Sez. VI 30.1.1991 n. 66; Cons. di Giust. Amm. 6.5.1992 n. 117 e, di recente, con riferimento alla seconda parte della massima, anche in relazione al vincolo diretto se quest'ultimo riguarda una vasta estensione di territorio: Cons. di Stato, Sez. VI 17.4.1997 n. 610).

Nella specie, tale onere di rigorosa e puntuale motivazione non è stato adempiuto, essendosi l'autorità ministeriale limitata ad un'apodittica affermazione della necessità di meglio tutelare il complesso archeologico già sottoposto al vincolo diretto, senza minimamente chiarire le ragioni specifiche che imponevano - per la finalità suindicata - la sottoposizione a divieto assoluto di edificazione di un'area così vasta e omettendo ogni valutazione dell'interesse sacrificato. Tale valutazione sarebbe, invece, stata particolarmente necessaria, non solo in base ai principi generali, ma anche perché - nel caso in esame - si trattava di un interesse pubblico, alla realizzazione degli alloggi in dipendenza della destinazione urbanistica della zona, di notevole rilievo, che avrebbe dovuto trovare adeguata considerazione in sede di analisi costi - benefici.

Per le considerazioni che precedono, il decreto ministeriale impugnato è illegittimo ed è stato giustamente annullato dal TAR, non potendosi sottrarre alle censure formulate nel ricorso in primo grado. Di conseguenza, è irrilevante la questione, formante oggetto di specifico motivo di censura nell'appello del Ministero, relativa alla necessità o meno della comunicazione al Comune dell'avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 della l. n. 241/1990.

L'appello deve, pertanto, essere respinto.

Sussistono, peraltro, giusti motivi per disporsi, fra le parti, la compensazione delle spese del giudizio.

P.Q.M

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, definitivamente pronunciando, respinge l'appello in epigrafe indicato.

Spese compensate.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, il 10 gennaio 1997, dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale - Sez. VI - nella Camera di Consiglio, con l'intervento dei Signori:

Alberto de ROBERTO - Presidente

Giovanni VACIRCA - Consigliere

Calogero PISCITELLO - Consigliere

Franco ZEVIANI PALLOTTA - Est Consigliere

Chiarenza MILLEMAGGI COGLIANI - Consigliere

DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 20 FEB. 1998.

[LS 1 giugno 1939 n. 1089 art. 21 l.](#)